



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Delibera del Collegio dei Docenti n. 13 del 28/06/2024

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 25 del 08/07/2024

1. INTRODUZIONE

La scuola è un'Istituzione che si poggia sui valori di democrazia, di ricerca, di esperienza sociale ed è volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. La vita scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Si rende necessario, pertanto, non solo insegnare le norme, ma anche il rispetto di esse, attraverso l'esercizio di tutte le funzioni che consentono di apprezzare il valore della legalità.

La Costituzione italiana ispira i principi che regolano la vita interna dell'Istituto, il D.L.vo. 297/94 in relazione agli organi collegiali, allo stato giuridico degli operatori scolastici, alla carta dei servizi della scuola, al piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.) e al DPR 249 del 24/06/1998 (statuto delle studentesse e degli studenti) come modificato dal DPR 235 del 18/12/2007, alla legge n. 59/97 e successive disposizioni in materia di autonomia scolastica. Recepisce altresì le "Linee di indirizzo sulla Cittadinanza Democratica e Legalità" (Circ. MPI prot.n.5843/A3 del 16/10/2006), le "Linee di indirizzo sull'utilizzo dei telefoni cellulari e dispositivi elettronici, sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" (Circ. Min. n.30 del 15/03/2007 e Circ. Min. del 19/12/2022), le "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo" (Dir. Min. n.16 del 5/02/2007 e successive).

Questo significa che, nel pieno rispetto delle specifiche competenze, la vita dell'Istituto è regolata in senso democratico, garantendo agli alunni il diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

1

2. I PRINCIPI

Premessa

Il presente Regolamento recepisce i principi di fondo del D.P.R. 249 del 24.06.1998, "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e confermati nel D.P.R. 235 del 21.11. 2007, "Regolamento recante modifiche integrazioni allo statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria", ne accoglie le affermazioni di principio basilari, in particolare quelle di seguito richiamate.

Art.2 Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola,



di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
 - offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità;
 - la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art.3 Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Si fa riferimento inoltre, in sintesi, quanto previsto:

ai sensi dell'art. 4, comma 1 del citato Statuto ovvero le mancanze disciplinari devono riferirsi:

1. Ai doveri elencati nell'art.3;
2. Al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica;
3. Alle situazioni specifiche di ogni singolo Istituto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del citato Statuto, sono individuate:

1. Le sanzioni relative a ogni mancanza;
2. Gli Organi competenti ad irrogare le relative sanzioni;
3. Il procedimento da seguire nell'irrogare le sanzioni.

E ancora ai sensi del comma 2 dell'art. 4, del citato statuto, le sanzioni devono:

1. Avere finalità educativa;
2. Tendere al rafforzamento del senso di responsabilità;
3. Tendere a ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.



Vanno altresì considerate la Dir. 16 del 5.02.2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo" e la Dir. 104 del 30.11.2007 "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con riferimento all'utilizzo dei telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche"

In sintesi, ogni alunno è tenuto ad un comportamento corretto e a osservare i doveri di cui all'art. 3 del "Regolamento" citato: se non si atterrà ad essi, prima di incorrere in sanzioni disciplinari verrà invitato ad esporre le proprie ragioni e potrà avvalersi della presenza di testimoni.

Le sanzioni disciplinari potranno sostanzarsi in attività a favore della comunità stessa (pulizie dei locali, servizi vari, compiti didattico - educativi), finalizzate alla presa di coscienza e alla responsabilizzazione dell'alunno.

L'applicazione della gradualità delle sanzioni non è, né deve essere automatica; saranno valutate le varie situazioni sia personali che di contesto.

Nei casi di provvedimento di sospensione dalle attività didattiche preso da un organo collegiale, si terrà conto di recidive per procedere all'espulsione dell'allievo (allontanamento fino al termine delle lezioni). Nello specifico, in caso di più di due sospensioni, il CdI o il DS ratificherà il provvedimento di espulsione come da presente regolamento, specie se si ravvisano e sono verbalizzati pericoli sul piano della salute e sicurezza dei membri della comunità scolastica.

3. NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

Norme di comportamento degli alunni di Scuola Primaria

Gli alunni frequentano la Scuola Primaria dai 6 agli 11 anni. In questa fascia d'età il bambino supera, anche se parzialmente, il suo egocentrismo, riconosce l'altro come pari ed è in grado di interiorizzare il concetto di rispetto per un vivere democratico, scopre l'importanza delle regole, è in grado di costruirle e via via matura la capacità di rispettarle. I comportamenti dei bambini devono essere adeguati a permettere lo svolgimento regolare delle attività didattiche.

3

Norme di comportamento degli alunni di Scuola Sec. 1° grado

Gli alunni frequentano la scuola Sec. di I° dagli 11 anni ai 14 anni. Poiché la Scuola si configura come ambiente in cui sperimentare ed interiorizzare le prime regole sociali e di convivenza democratica, gli alunni, in conformità a quanto indica il D.P.R. più volte citato, sono tenuti a collaborare per favorire:

- Un clima sociale positivo nella vita quotidiana della scuola;
- l'organizzazione di forme di lavoro di gruppo che favoriscano l'aiuto reciproco;
- l'iniziativa, l'autodecisione e la responsabilità personale;
- la cura dell'ambiente e delle attrezzature.

Natura dei provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni previste sono le seguenti:

- "organo competente" ad intraprendere procedure e azioni di natura disciplinare: insegnante- coordinatore consiglio di classe- fiduciario di plesso - Dirigente Scolastico:

- Mero richiamo verbale (semplice avvertimento verbale privato/ pubblico);



- Assegnazione di compiti o ruoli riparatori dell'azione compiuta;
- ammonizione verbale (richiamo che può essere irrogato anche in forma scritta sul libretto personale);
- avvertimento scritto sul registro;
- avvertimento scritto sul registro di classe controfirmata dal Dirigente scolastico (o suo delegato);

- "organo competente" ad intraprendere procedure e azioni di natura disciplinare: team docente – consiglio di classe – consiglio di istituto:

- Avvertimento- annotazione scritta di biasimo sul registro di classe;
- Avvertimento- ammonizione scritta- sul registro di classe e comunicazione alla famiglia;
- reiterazione dell'avvertimento scritto- severa ammonizione- sul registro di classe e comunicazione alla famiglia;
- allontanamento dall'Istituto fino al termine delle lezioni/ espulsione.

Nel caso di mancanze con danneggiamenti, se non dovuti a casi fortuiti, oltre all'irrogazione della sanzione, può essere previsto anche il risarcimento del danno (non convertibile).

I principi dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" della scuola sec. di I° grado ed il "Regolamento" di cui al D.P.R. 249/98 che è rivolto agli studenti della scuola sec. di I° grado, sono assunti come riferimento come principi condivisi anche dalla scuola Primaria, dal momento che riportano, affermano e propongono atteggiamenti responsabili e quei rapporti improntati al reciproco rispetto che devono essere perseguiti fin dal primo ingresso dei bambini nell'Istituzione scuola.

Procedura

Per la scuola secondaria di I grado il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione dell'infrazione/ mancanza/ violazione/ trasgressione, così da consentire all'alunno di giustificarsi. La contestazione deve essere formulata per iscritto, notificata all'alunno e alla famiglia, i quali saranno convocati dal DS per l'audizione. Successivamente sarà convocato l'organo collegiale (Consiglio di Classe per sospensioni fino a 15 gg o Consiglio di Istituto per sospensioni sopra i 15 gg); il provvedimento sarà poi notificato all'alunno e alla famiglia.

4

Comitato di garanzia

Il Consiglio di Istituto nomina un Comitato di Garanzia previsto dalla vigente normativa. Il Comitato è composto da: Dirigente scolastico o suo delegato, due rappresentanti dei docenti e due rappresentanti dei genitori, primi eletti tra i membri del Consiglio di Istituto.

Il Comitato dura in carica 3 anni (in analogia al mandato del Consiglio di Istituto). La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei docenti.

Al Comitato di Garanzia sono rivolti i ricorsi avverso ai provvedimenti disciplinari adottati. Predetti ricorsi debbono essere inviati al Comitato entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Comitato delibera entro i 15 giorni successivi al ricorso. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al Comitato di Garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.

Il regolamento di Istituto, per completezza di informazioni, si uniforma e integra con il D.P.R.235/2007 di cui si riportano i contenuti:

Art.1. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249

1. *L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, è sostituito dal seguente: «Art.4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità*



scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

- 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.*
- 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.*
- 4. In nessun caso può essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.*
- 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.*
- 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.*
- 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.*
- 8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.*
- 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.*
- 9. bis. Con riferimento alle fatti specie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.*
- 9. ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.*
- 10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.*
- 11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.» Art.2. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249*



1. *L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, è sostituito dal seguente: «Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, e presieduto dal dirigente scolastico.*
2. *L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.*
3. *Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.*
4. *L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo dall'Amministrazione.*
5. *Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241.*
6. *Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.*
7. *L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.».*

Art.3.

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

1. *Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, è inserito il seguente: "Art.5-bis (Patto educativo di corresponsabilità).-1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.*
2. *I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.*
3. *Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità".*



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 SELVAZZANO DENTRO
"TOMASO ALBINONI"**

Via Genova 4, 35030 Selvazzano Dentro (PD)

Tel. 049/720658 – Fax. 049/8686016

Codice Fiscale 92249610285

Codice Meccanografico PDIC89700X

Codice Univoco IPA UFLONW

www.albinoni.edu.it

Email pdic89700x@istruzione.it

PEC pdic89700x@pec.istruzione.it



Tabella n.1: infrazioni e mancanze disciplinari di I° livello (lievi)

DOVERI DELLO STUDENTE	INFRAZIONI RISPETTO AI DOVERI CITATI	SANZIONI DISCIPLINARI AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE	PROCEDURA PER COMMINARE LA SANZIONE
Rispetto dei doveri scolastici	Inosservanze rispetto ai doveri scolastici	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale (avvertimento verbale privato/pubblico) • Assegnazione da parte dell'insegnante di compiti o ruoli riparatori • Avvertimento scritto sul libretto • Ammonizione scritta sul registro 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante anche di altra classe 	
Rispetto degli altri	<p>Scorrettezze e comportamenti verso i compagni e adulti</p> <p>Disturbo durante le ore di lezione, ricreazione, mensa e interscuola</p> <p>Provocazioni e istigazioni ai compagni/presa in giro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale (avvertimento verbale privato/pubblico) • Assegnazione da parte dell'insegnante di compiti o ruoli riparatori • Avvertimento scritto sul libretto • Ammonizione scritta sul registro 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante anche di altra classe 	
Assolvimento degli impegni di studio	Negligenza abituale	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale (avvertimento verbale privato/pubblico) • Assegnazione da parte dell'insegnante di compiti o ruoli riparatori • Avvertimento scritto sul libretto • Ammonizione scritta sul registro 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante • Coordinatore • Consiglio di classe • Dirigente Scolastico 	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 SELVAZZANO DENTRO
"TOMASO ALBINONI"**

Via Genova 4, 35030 Selvazzano Dentro (PD)

Tel. 049/720658 – Fax. 049/8686016

Codice Fiscale 92249610285

Codice Meccanografico PDIC89700X

Codice Univoco IPA UFLONW

www.albinoni.edu.it

Email pdic89700x@istruzione.it

PEC pdic89700x@pec.istruzione.it



		<ul style="list-style-type: none"> • Lettera ai genitori • Convocazione dei genitori 		
Frequenza scolastica	<p>Continui ritardi</p> <p>Assenze troppo frequenti che possono compromettere l'obbligo scolastico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale (avvertimento verbale privato/pubblico) • Avvertimento scritto sul libretto • Ammonizione scritta sul registro • Convocazione dei genitori 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante • Coordinatore 	L'insegnante coordinatore provvede ad avvisare la famiglia sugli obblighi di legge. Se il problema persiste il Dirigente convoca gli esercenti la potestà parentale
Rispetto dei doveri scolastici	<p>Ritardo nel rientro dall'intervallo</p> <p>Comportamento indisciplinato al "cambio dell'ora"</p> <p>Uscita non autorizzata dall'aula durante le lezioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione verbale • Avvertimento –ammonizione scritta– sul registro di classe e comunicazione telefonica o scritta ai genitori • Sospensione temporanea della partecipazione con i compagni all'intervallo di ricreazione (con vigilanza del personale docente) 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante • Coordinatore 	
Rispetto delle strutture	<p>Mancata cura della classe e ambienti scolastici</p> <p>Danneggiamenti agli ambienti e attrezzature scolastiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione verbale • Avvertimento –ammonizione scritta – sul registro di classe e comunicazione telefonica o scritta ai genitori • Eventuale risarcimento del danno (non convertibile) 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante • Coordinatore • Referente di plesso • Consiglio di classe 	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 SELVAZZANO DENTRO
"TOMASO ALBINONI"**

Via Genova 4, 35030 Selvazzano Dentro (PD)

Tel. 049/720658 – Fax. 049/8686016

Codice Fiscale 92249610285

Codice Meccanografico PDIC89700X

Codice Univoco IPA UFLONW

www.albinoni.edu.it

Email pdic89700x@istruzione.it

PEC pdic89700x@pec.istruzione.it



Tabella n.2: infrazioni e mancanze disciplinari di II° livello

DOVERI DELLO STUDENTE	INFRAZIONI RISPETTO AI DOVERI CITATI	SANZIONI DISCIPLINARI AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE	PROCEDURA PER COMMINARE LA SANZIONE
Rispetto dei doveri scolastici	Falsificazione firma dei genitori Mancata riconsegna, da parte dell'alunno, delle verifiche e delle note disciplinari da far firmare ai Genitori	<ul style="list-style-type: none"> Nota disciplinare sul registro di classe 	<ul style="list-style-type: none"> Insegnante 	<p>Il Consiglio di classe si riunisce su proposta di uno o più docenti o del Dirigente, per redigere le contestazioni di violazione del regolamento disciplinare. Le contestazioni vengono notificate in modo scritto dall'alunno e alla famiglia.</p> <p>Il Consiglio di Classe si riunisce ad ascoltare le giustificazioni dell'alunno e della famiglia e quindi emette la sanzione disciplinare, che viene notificata.</p> <p>È ammesso ricorso all'Organo di garanzia.</p>
Rispetto degli altri	Disturbo continuo Uso improprio di telefonini e altra strumentazione elettronica Provocazioni e istigazioni con insulti Offese alla dignità personale	<ul style="list-style-type: none"> Nota disciplinare sul registro di classe Convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico 	<ul style="list-style-type: none"> Insegnante Consiglio di classe Dirigente Scolastico 	<p>Il Consiglio di classe si riunisce su proposta di uno o più docenti o del Dirigente, per redigere le contestazioni di violazione del regolamento disciplinare. Le contestazioni vengono notificate in modo scritto dall'alunno e alla famiglia.</p> <p>Il Consiglio di Classe si riunisce ad ascoltare le giustificazioni dell'alunno e della famiglia e quindi emette la sanzione disciplinare, che viene notificata.</p> <p>È ammesso ricorso all'Organo di garanzia.</p>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 SELVAZZANO DENTRO
"TOMASO ALBINONI"**

Via Genova 4, 35030 Selvazzano Dentro (PD)



Tel. 049/720658 – Fax. 049/8686016

Codice Fiscale 92249610285

Codice Meccanografico PDIC89700X

Codice Univoco IPA UFLONW

www.albinoni.edu.it

Email pdic89700x@istruzione.it

PEC pdic89700x@pec.istruzione.it

	<p>Introduzione a scuola di oggetti atti a ferire e/o materiali pericolosi per la propria e altrui incolumità</p> <p>Gravi scorrettezze verso compagni, insegnanti e personale della scuola</p> <p>Registrazione e/o condivisione di video illeciti</p>			
Rispetto delle strutture	<p>Inosservanze non casuali</p> <p>Danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola, di strutture e attrezzature della scuola</p> <p>Vandalismo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nota generica • Nota disciplinare sul registro di classe • Convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico • Eventuale allontanamento dalla comunità scolastica 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante • Dirigente Scolastico • Consiglio di classe • Consiglio d'Istituto 	<p>Il Consiglio di classe si riunisce su proposta di uno o più docenti o del Dirigente, per redigere le contestazioni di violazione del regolamento disciplinare. Le contestazioni vengono notificate in modo scritto dall'alunno e alla famiglia.</p> <p>Il Consiglio di Classe si riunisce ad ascoltare le giustificazioni dell'alunno e della famiglia e quindi emette la sanzione disciplinare, che viene notificata.</p> <p>È ammesso ricorso all'Organo di garanzia.</p>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 SELVAZZANO DENTRO
"TOMASO ALBINONI"**

Via Genova 4, 35030 Selvazzano Dentro (PD)

Tel. 049/720658 – Fax. 049/8686016

Codice Fiscale 92249610285

Codice Meccanografico PDIC89700X

Codice Univoco IPA UFLONW

www.albinoni.edu.it

Email pdic89700x@istruzione.it

PEC pdic89700x@pec.istruzione.it



Tabella n.3: infrazioni e mancanze disciplinari di III° livello

DOVERI DELLO STUDENTE	INFRAZIONI RISPETTO AI DOVERI CITATI	SANZIONI DISCIPLINARI AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE	PROCEDURA PER COMMINARE LA SANZIONE
Rispetto degli altri	<p>Atti di bullismo, di violenza verso compagni, docenti, personale della scuola</p> <p>Aggressione fisica</p> <p>Offese anche sessuali/sessiste</p> <p>Comportamento lesivo alla propria e altrui incolumità</p> <p>Furti a danno degli altri</p> <p>Recidiva dei fatti precedenti</p> <p>Reato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nota disciplinare sul registro di classe • Convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico • Convocazione del Consiglio di Classe per l'allontanamento dalla scuola per un periodo proporzionato alla gravità • In caso di reato denuncia all'autorità giudiziaria 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnante • Dirigente Scolastico • Consiglio di classe • Consiglio d'Istituto 	<p>Il Consiglio di classe si riunisce su proposta di uno o più docenti o del Dirigente, per redigere le contestazioni di violazione del regolamento disciplinare. Le contestazioni vengono notificate in modo scritto dall'alunno e alla famiglia.</p> <p>Il Consiglio di Classe si riunisce ad ascoltare le giustificazioni dell'alunno e della famiglia e quindi emette la sanzione disciplinare, che viene notificata.</p> <p>È ammesso ricorso all'Organo di garanzia.</p>



Tel. 049/720658 – Fax. 049/8686016
Codice Fiscale 92249610285
Codice Meccanografico PDIC89700X

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 SELVAZZANO DENTRO
“TOMASO ALBINONI”**

Via Genova 4, 35030 Selvazzano Dentro (PD)

Codice Univoco IPA UFLONW

www.albinoni.edu.it

Email pdic89700x@istruzione.it

PEC pdic89700x@pec.istruzione.it



DIVIETO DI FUMO COME DA LEGGE N.128 DEL 2013

È VIETATO FUMARE IN TUTTI I LOCALI SCOLASTICI E NELLE PERTINENZE DELLA SCUOLA. IL DIVIETO SI ESTENDE ANCHE ALLE SIGARETTE ELETTRONICHE.

La violazione verrà contestata al trasgressore, in caso di minore la notifica sarà inviata ai genitori.

SANZIONI PER MINORI: nota disciplinare sul registro e convocazione dei genitori da parte del Dirigente

Si ricorda che, ai sensi della L.311/2004 i trasgressori sono soggetti a sanzione amministrativa, ovvero un pagamento di una somma da 27,50 a 275,00 euro. Il pagamento non sarà rivolto all'istituzione scolastica bensì alla tesoreria provinciale territorialmente competente. Le sanzioni amministrative sono dirette esclusivamente ai maggiorenni

Integrazioni e specifiche:

1. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 8). Tale sanzione – adottata dal Consiglio di Classe – è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
2. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9). Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
3. Rilevanza penale
Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Il dirigente scolastico allenterà le forze dell'ordine. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 SELVAZZANO DENTRO
"TOMASO ALBINONI"**

Via Genova 4, 35030 Selvazzano Dentro (PD)

Tel. 049/720658 – Fax. 049/8686016

Codice Fiscale 92249610285

Codice Meccanografico PDIC89700X

Codice Univoco IPA UFLONW

www.albinoni.edu.it

Email pdic89700x@istruzione.it

PEC pdic89700x@pec.istruzione.it



- necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
4. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art.4 – comma 9bis) L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico
 5. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter) Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari gravi possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).
 6. In caso di recidiva di sospensione, ovvero l'allievo ha ricevuto già due sanzioni di sospensione superiore ai 15 gg si procede con l'allontanamento fino al termine delle lezioni dalla scuola, come previsto dal art. 9 comma 9-bis DPR 235/2007 seguente.